Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 2 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, n. 296, con il quale è stata autorizzata, per il 1972, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi della 60ª conferenza dell'Unione interparlamentare, nei valori da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50; otto milioni da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette dei due valori sono identiche e rappresentano un'interpretazione grafica dell'aula di Montecitorio, sede della conferenza; dal centro dell'emiciclo si eleva, con effetto prospettivo di rilievo, l'emblema bianco e nero dell'Unione interparlamentare.

I due valori, che si distinguono anche per il colore del fondo, giallo ocra nel valore da L. 50 e grigio lavagna in quello da L. 90, recano in basso a destra, su

tre righe, la leggenda « 60ª CONFERENZA DELLA UNIONE INTERPARLAMENTARE - ROMA 1972 », in alto a sinistra la parola « ITALIA », a destra l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 50 » e « L. 90 ».

In entrambi i valori le leggende sono ottenute in bianco sul fondo della vignetta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1974
Registro n. 3 Poste e telecom., foglio n. 209

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Autorizzazione alla S.a.s. « MA.GE.BO. di G. Bertone » ad istituire ed esercitare in Beinasco, frazione Borgaretto, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 24 settembre 1971 con la quale la S.a.s. « MA.GE.BO. di G. Bertone », con sede in Beinasco, frazione Borgaretto (Torino), ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel fabbricato interrato della superficie complessiva di mq. 3.500, sito in Beinasco, viale Giovanni XXIII n. 24;

Vista la deliberazione n. 83 del 16 febbraio 1972 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, approvato il regolamento dell'istituendo magazzino e proposto l'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino stesso;

Vista la deliberazione n. 414 del 12 settembre 1972, con la quale la predetta camera ha approvato le tariffe da applicare per il deposito delle merci;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. « MA.GE.BO. di G. Bertone » è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, costituito da 24 celle frigorifere ed un locale della superficie di mq. 336 facenti parte del fabbricato seminterrato della superficie complessiva di mq. 3.500, sito in Beinasco, frazione Borgaretto, viale Giovanni XXIII n. 24, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci nelle suddette celle e nel locale si applicano le norme regolamentari approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con deliberazione n. 460 in data 16 febbraio 1972 e le tariffe approvate dalla stessa camera con la successiva deliberazione n. 414 in data 12 settembre 1972.

Art. 3.

L'importo della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BOSCO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Cagliari ad istituire ed esercitare nel porto di Cagliari, molo Rinascita, un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1972, con la quale il consorzio agrario provinciale di Cagliari ha chiesto di essere autorizzato ad istituire ed esercitare nel porto di Cagliari, molo Rinascita, un magazzino generale da adibire al deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la deliberazione n. 231 del 2 maggio 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Cagliari è autorizzato ad istituire ed esercitare nel porto di Cagliari, molo Rinascita, un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Il suddetto magazzino generale è costituito da n. 21 sili e n. 10 intersili serviti da una torre mobile aspirante su banchina, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per i depositi nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 360 del 10 agosto 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari.

L'ammontare della cauzione che il consorzio agrario provinciale di Cagliari dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 8.000.000 (ottomilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Bosco

p. *Il Ministro per le finanze*
Amadei

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel territorio del comune di Siena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siena;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della unione provinciale agricoltori di Siena, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, dal punto di vista della bellezza e dell'intervento dell'uomo, una naturale continuazione della campagna senese più prossima al centro storico; in tali zone infatti, si hanno cospicui motivi di architettura rurale e monumentale collegati intimamente con il suolo e raggiungibili molto spesso attraverso strade campestri di notevole valore paesistico, in una coerenza stilistica e compositiva, quanto mai eccezionale. Molto spesso le alture collinari sono contrassegnate da cospicui motivi paesaggistici caratteristici per ogni singola località, e meritevoli di essere conservati nella loro sostanza. Il vincolo, in corrispondenza della via Cassia, inoltre, tende a conservare anche l'attuale godibilità di tali episodi che, altrimenti, potrebbero venir facilmente snaturati e deturpati;

Decreta:

La zona come sotto descritta, sita nel territorio del comune di Siena, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal bivio di Monteliscai in continuazione del vincolo esistente, segue ad est i limiti del comune fino alla strada per il podere Poggiarone; segue quindi tale strada fino al ponte in corrispondenza del podere La Casa, scende poi in linea retta fino all'intersezione delle due strade tra Montechiarone e Vico d'Arbia. Segue la strada che passa per Poggio alle Corti e continua poi parallela al fosso Rigo, fino al limite del comune. Continua lungo il limite del comune verso sud, fino alla intersezione con una retta orizzontale che passa per «Le Ropole»; prosegue lungo tale linea retta fino alla intersezione col torrente Bozzone e segue il torrente fino ad intersecare nuovamente il confine del comune. Segue ancora il confine del comune verso sud, fino alla intersezione col fosso Fossatone e prosegue lungo una linea retta verso ovest, fino all'intersezione con la strada statale Cassia, continua con una linea verticale fino a toccare ancora una volta il limite del comune a sud. Si segue tale limite a nord-ovest, fino all'intersezione col torrente Tressa e segue ancora il torrente fino all'incontro col vincolo già esistente all'altezza della strada di Porta Tufi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 gennaio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Lenoci

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Signorello

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Verbale dell'adunanza dell'11 ottobre 1971

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 11 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) SIENA - Proposta di ampliamento del vincolo intorno all'abitato.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione illustra la zona da sottoporre a vincolo, che viene così delimitata:

dal bivio di Monteliscai in continuazione del vincolo esistente, segue ad est i limiti del comune fino alla strada per il podere Poggiarone; segue quindi tale strada fino al ponte in corrispondenza del podere La Casa, scende poi in linea retta fino all'intersezione delle due strade tra Montechiarone e Vico d'Arbia. Segue la strada che passa per Poggio alle Corti e continua poi parallela al fosso Rigo, fino al limite del comune. Continua lungo il limite del comune verso sud, fino alla intersezione con una retta orizzontale che passa per «Le Ropole»; prosegue lungo tale linea retta fino alla intersezione col torrente Bozzone e segue il torrente fino ad intersecare nuovamente il confine del comune. Segue ancora il confine del comune verso sud, fino alla intersezione col fosso Fossatone e prosegue lungo una linea retta verso ovest, fino all'intersezione con la strada statale Cassia, continua con una linea verticale fino a toccare ancora una volta il limite del comune a sud. Si segue tale limite a nord-ovest, fino all'intersezione col torrente Tressa e segue ancora il torrente fino all'incontro col vincolo già esistente all'altezza della strada di Porta Tufi.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione invita quindi tutti i presenti a manifestare la propria opinione. Prende la parola il vice sindaco Favilli, il quale si dichiara favorevole all'apposizione del vincolo. La commissione, pertanto, alla unanimità, propone il vincolo.

(*Omissis*).

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari - bufere di vento, pioggie torrenziali e violente grandinate verificatesi dal 15 agosto al 25 settembre 1973; forti e gelidi venti dei giorni 23, 24 e 25 febbraio 1973; gelate dei giorni 26, 27 e 28 febbraio, 1 e 2 marzo, 14, 15, 16 e 17 aprile 1973; grandinate del 5 e 6 giugno 1973;

Sassari - bufere di vento, pioggie torrenziali e violente grandinate verificatesi dal 15 agosto al 25 settembre 1973; venti gelidi e gelate verificatisi dal 23 al 28 febbraio e nei giorni 1, 2 marzo, 14, 15 e 16 aprile 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicato a fianco degli eventi atmosferici:

Cagliari - bufere di vento, pioggie torrenziali e violente grandinate verificatisi dal 15 agosto al 25 settembre 1973 (art. 4):

comuni di Assemini, Burcei, Barrali, Capoterra, Cagliari, Decimo, Domus de Maria, Dolianova, Donori, Mandas Maracalagonis, Muravera, Nuraminis, Pimentel, Quartu S.E., Samatzai, San Sperate, San Vito, S. Andrea Frius, S. Anna Arresi, Senorbì, Serdiana, Sestu, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Villaputzu, tutti per l'intero territorio comunale;

Sassari - bufere di vento, pioggie torrenziali e violente grandinate verificatisi dal 15 agosto al 25 settembre 1973 (art. 4):

comuni di Sassari, Tissi, Usini, Sorso, Ploaghe, Uri, Ittiri, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le

provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Potenza - nevicate dei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973;
Matera - nevicate dei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella legge suddetta, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973;
Taranto - nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973;
Foggia - nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio nonchè il riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione al fondo di previdenza dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

I preponenti italiani e quelli stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti di commercio all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia possono iscrivere all'ENASARCO i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani solo ove si impegnino, mediante atto d'obbligo, al rispetto delle norme contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 12.

In ogni caso all'ENASARCO non può far carico onere alcuno per il ritardato, omesso ed incompleto versamento dei contributi.

L'obbligo di iscrizione all'ENASARCO non ricorre qualora, per effetto di apposite convenzioni internazionali, il preponente italiano che utilizza agenti e rappresentanti di commercio italiani all'estero sia tenuto all'applicazione della legislazione locale.

Art. 2.

Istituzione della posizione e del conto individuale dell'agente o rappresentante di commercio

All'atto della prima iscrizione di ciascun agente o rappresentante di commercio viene istituita dall'ENASARCO una posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola attribuito allo stesso.

All'atto dell'istituzione della posizione individuale lo ENASARCO rilascia all'agente o rappresentante di commercio un certificato di iscrizione.

L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento di contributi previdenziali istituisce per ciascun agente o rappresentante di commercio, un conto individuale sul quale annota i versamenti effettuati dai preponenti.

Nel trimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo l'ENASARCO trasmette a ciascun agente o rappresentante di commercio un riepilogo del conto individuale ad esso intestato, recante la posizione previdenziale aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data l'ENASARCO provvede altresì ad inviare a ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati.

Art. 3.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi

I contributi di cui all'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, devono essere versati all'ENASARCO dal preponente, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute a ciascun agente o rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate, per ognuno dei seguenti trimestri: 1° gennaio-31 marzo; 1° aprile-30 giugno; 1° luglio-30 settembre; 1° ottobre-31 dicembre.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il sessantesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre, corredato da una distinta da cui risultino:

a) la ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall'ENASARCO allo stesso;

b) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;

c) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;

d) i dati anagrafici e l'indirizzo di ciascun agente o rappresentante di commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici e l'indirizzo di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili;

e) l'importo contributivo per ciascun agente o rappresentante di commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, deve essere indicato l'importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile secondo le quote risultanti dalla dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente regolamento salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 7;

f) la data di effettuazione del versamento;

g) il timbro e la firma del preponente.

Dell'avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all'agente o rappresentante interessato.

Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 1 abbia iscritto i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani all'ENASARCO, all'atto del versamento dei contributi deve inviare, unitamente alla distinta redatta in lingua italiana completa dei dati di cui al comma precedente, apposito documento dal quale risultino il periodo e le somme dovute all'agente o rappresentante di commercio sulle quali è stato commisurato il contributo. Il versamento deve pervenire all'ENASARCO esclusivamente in lire italiane.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO devono essere indicati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale.

Gli obblighi derivanti nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio sorgono dalla data di ricezione dei versamenti.

In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione del versamento a saldo.

Art. 4.

Modalità di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti individualmente

Il preponente entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto deve fornire, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ENASARCO o con altri mezzi, le seguenti indicazioni per ciascun agente o rappresentante di commercio:

a) la data di inizio del rapporto;

b) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo;

c) l'eventuale impegno dell'agente o rappresentante di commercio ad esercitare l'attività per un solo preponente;

d) il numero della preesistente posizione assicurativa presso l'ENASARCO, se noto;

e) ogni altro elemento ritenuto necessario dallo ENASARCO ai fini dell'iscrizione.

Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che intenda iscrivere gli agenti e rappresentanti di commercio cittadini italiani, in aggiunta ai dati di cui al precedente comma, deve inviare all'ENASARCO l'esemplare originale o copia autentica dell'atto di assunzione di obbligo di cui al secondo comma del precedente art. 1 redatto in conformità del modello fornito dall'ENASARCO.

L'atto di obbligo deve risultare giuridicamente valido ed efficace secondo le norme vigenti in Italia e nello Stato ove risiede il preponente e, qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione legale in lingua italiana.

La firma del preponente deve essere legalizzata dalla competente autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana dello Stato ove risiede il preponente.

Il preponente entro trenta giorni deve dare comunicazione all'ENASARCO dell'avvenuta cessazione di ciascun rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, precisandone la data.

Art. 5.

Modalità di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa

Qualora venga conferito l'incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando gli appositi moduli forniti dallo ENASARCO o con altri mezzi, deve precisare per ciascuna società, oltre ai dati di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 4, la denominazione o ragione sociale, la data di costituzione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario dall'ENASARCO ai fini dell'iscrizione.

Qualora nella società tutti i soci o parte di essi abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili i dati di cui al precedente art. 4, lettere *b*) e *d*), allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Art. 6.

Gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia

L'ENASARCO provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto secondo le norme degli accordi economici collettivi.

L'accantonamento delle somme da versare a titolo di indennità di scioglimento del contratto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare va effettuato ai sensi e nei limiti degli A.E.C.; il versamento deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali dai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7.
Misura minima e massima dei contributi

I massimali ed i minimali annui di cui all'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, non sono frazionabili in relazione a periodi di durata del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale inferiori all'anno solare; per anno solare si intende ad ogni effetto il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

All'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno.

Qualora l'ammontare annuo delle somme, cui va commisurato il contributo non abbia raggiunto il limite corrispondente al contributo minimo, la differenza fra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto avvenuta per qualsiasi motivo, il preponente è tenuto ad effettuare il versamento dei contributi fino alla concorrenza del minimale per l'anno in corso, salvo conguaglio con i contributi successivamente dovuti, in dipendenza di affari andati a buon fine, dopo la cessazione del rapporto.

Fino all'accredito sul conto individuale del contributo minimo dovuto per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili la ripartizione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, opera soltanto in parti uguali.

Art. 8.
Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria

L'agente o rappresentante di commercio in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, può essere ammesso alla contribuzione volontaria solo per gli anni non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto di cessazione, temporanea o definitiva, dell'attività.

L'agente o rappresentante di commercio che intenda proseguire volontariamente il versamento dei contributi deve farne richiesta entro due anni dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione o sospensione della attività.

Nella richiesta occorre specificare il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di matricola, la data di cessazione temporanea o definitiva dell'attività, gli anni già trascorsi per i quali si chiede di effettuare il versamento.

L'ENASARCO, a ricezione della domanda, provvede, dopo i necessari accertamenti, o ad accogliere la domanda o a respingerla motivatamente, indicando, nel primo caso, le misure minima o massima di contribuzione entro le quali l'agente o rappresentante di commercio può esercitare la sua scelta.

L'ENASARCO, nella determinazione della misura minima di contribuzione, terrà conto che la stessa non può essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente in atto alla data del versamento; nella determinazione della misura massima di contribuzione terrà conto della media delle provvigioni liquidate negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento.

Per la determinazione delle « provvigioni liquidate » di cui al comma precedente, verranno presi in considerazione i contributi degli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, pervenuti all'ENASARCO in precedenza al 31 dicembre dell'anno in cui viene avanzata la domanda da parte dell'agente o rappresentante di commercio.

In caso di variazione dell'aliquota complessiva o dell'ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, l'ENASARCO darà tempestiva comunicazione agli interessati della variazione del contributo volontario da versare annualmente.

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'accettazione dell'ENASARCO, a pena di decadenza, l'agente o rappresentante di commercio deve effettuare tale scelta su modulo predisposto dall'ENASARCO, recante le seguenti indicazioni:

cifra di contributi volontari annui che l'agente o rappresentante di commercio intende versare, compresa tra il minimo ed il massimo indicati dall'ENASARCO;

impegno a versare le annualità future in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali uguali la cui scadenza è fissata rispettivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno;

impegno a dare immediata comunicazione allo ENASARCO dell'eventuale ripresa dell'attività;

dichiarazione attestante di essere a conoscenza che, se per gli anni coperti da contribuzione volontaria sono stati versati o verranno versati contributi obbligatori da parte del preponente, i contributi volontari versati, anche se già registrati sul conto individuale, verranno dall'ENASARCO considerati come mai versati e restituiti, salvo il diritto dell'ENASARCO al recupero di quanto comunque corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi.

Il modulo deve essere corredato da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva redatta presso il comune di residenza, attestante, sotto la personale responsabilità dell'agente o rappresentante di commercio, che negli anni per i quali ha chiesto di essere ammesso alla contribuzione volontaria non ha svolto attività di agenzia o rappresentanza commerciale.

Contestualmente all'invio del modulo di cui all'ottavo comma del presente articolo, l'agente o rappresentante di commercio ammesso alla prosecuzione volontaria deve versare in un'unica soluzione i contributi relativi a tutti gli anni per i quali è stato ammesso alla prosecuzione volontaria stessa, compreso l'anno in corso anche se non interamente trascorso.

Per le annualità future l'agente o rappresentante di commercio deve comunque effettuare il versamento dei contributi volontari entro il 30 novembre di ciascun anno; qualora entro tale data non risulti effettuato alcun versamento volontario l'anno non si intende coperto da contribuzione.

Qualora entro la data di cui al comma precedente il versamento volontario risulti effettuato in misura inferiore all'ammontare minimo di contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, l'anno non si intende parimenti coperto da contribuzione e l'ENASARCO provvede alla restituzione dei contributi versati in misura insufficiente.

In nessun caso è ammessa la regolarizzazione tardiva dei contributi da versare in regime di prosecuzione volontaria.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva e che avendo cessato temporaneamente o definitivamente l'attività anteriormente al 1° gennaio 1973, non siano in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 12 del 2 febbraio 1973, possono esercitare il diritto all'effettuazione dei versamenti volontari relativi agli anni non coperti da contributi obbligatori per effetto di cessazione o sospensione dell'attività, presentando domanda all'ENASARCO entro il 31 dicembre 1974 con le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 9.

Anzianità contributiva

Per anzianità contributiva si intende il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati. Qualora i periodi non riflettano l'intero arco dell'anno, ma solo una frazione di esso, l'anno di anzianità contributiva si intende coperto per intero.

Art. 10.

Provvigioni liquidate

Per « provvigione liquidata » si intende l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Ai fini della determinazione dell'« anzianità contributiva » e delle « provvigioni liquidate » i contributi dovuti per somme relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale si intendono riferiti all'anno in cui il rapporto è cessato.

Art. 11.

Determinazione della più elevata media provvigionale

Per la determinazione della più elevata media provvigionale di cui all'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, si considerano i contributi accreditati per ciascun anno sul conto dell'agente o rappresentante di commercio nell'ultimo decennio a partire dall'ultimo versamento utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva.

Art. 12.

Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza

La domanda di pensione di vecchiaia redatta su apposito modulo predisposto dall'ENASARCO, compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno da trasmettere esclusivamente alla sede dell'ENASARCO in Roma o presentata direttamente agli Uffici centrali e periferici dell'ENASARCO.

A tutti i fini amministrativi, fa fede la data di inoltro della raccomandata all'ufficio postale o quella risultante dalla ricevuta rilasciata direttamente dallo ENASARCO.

Le pensioni le cui domande sono state inoltrate dopo il 1° gennaio 1973, per diritti acquisiti nel 1972 e anni precedenti, sono liquidate come segue:

se la domanda è stata presentata entro un anno dalla data di acquisizione del diritto, la pensione viene liquidata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e vengono corrisposti gli arretrati dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisizione del diritto stesso fino al 31 dicembre 1972; la pensione viene quindi riliquidata in base all'art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, con decorrenza 1° gennaio 1973 con l'inserimento nel calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972;

se la domanda di pensione per diritti acquisiti nel 1972 e anni precedenti è stata presentata oltre il termine di un anno, ma comunque entro il 31 dicembre 1973, la pensione viene liquidata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e viene calcolata con applicazione del coefficiente fissato dalla tabella *A* ad esso allegata in relazione ad ogni anno di ritardo, e avrà decorrenza dal 1° gennaio 1973. Viene comunque corrisposta con la stessa decorrenza la pensione più elevata risultante tra quella spettante in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e quella riliquidata in base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, con l'inserimento nel calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972;

se i requisiti per il conseguimento delle prestazioni siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 1972 e la domanda venga presentata dopo il 31 dicembre 1973, la pensione, calcolata sulla base dei contributi pervenuti entro il 31 dicembre 1972 e con l'applicazione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto compreso tra il 1° gennaio 1973 e la data di presentazione della domanda, in base ai coefficienti di cui alla tabella *A* allegata alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Art. 13.

Revisione delle pensioni e liquidazioni dei supplementi di pensione

L'ENASARCO provvede d'ufficio alla revisione delle pensioni ed alla liquidazione dei supplementi.

Il biennio per la revisione delle pensioni e per la liquidazione dei supplementi si intende compiuto trascorsi due anni dalla data di decorrenza della precedente liquidazione della pensione se posteriore al 1° gennaio 1973 e dal 31 dicembre 1974 per tutte le pensioni riliquidate ai sensi dell'art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Formano oggetto di revisione di pensione i contributi pervenuti dopo la data del conseguimento del diritto a pensione, afferenti a periodi anteriori al 31 dicembre dell'anno di conseguimento del diritto.

Qualora, in sede di revisione, per effetto di successivi versamenti, cambi il decennio di riferimento e diminuisca la migliore media triennale e risulti quindi dovuta una pensione in misura inferiore, l'ENASARCO continuerà a corrispondere la pensione già in godimento.

Art. 14.

Domanda di pensione di invalidità permanente

La domanda di pensione di invalidità permanente, totale o parziale, deve essere inoltrata con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dal certificato redatto dal medico di fiducia dell'agente o rappresentante di commercio sull'apposito modulo predisposto dall'ENASARCO, recante la anamnesi, l'esame obiettivo, la diagnosi e la quantificazione della riduzione della capacità di guadagno in relazione all'attività svolta.

Qualora la domanda non venga presentata corredata dal certificato medico o quest'ultimo non comprenda tutti i dati indicati dal precedente comma, l'ENASARCO invita l'interessato a regolarizzare la stessa nel termine di giorni trenta. Se entro tale termine l'interessato non provvede al perfezionamento della domanda secondo la richiesta avanzata dall'ENASARCO, la domanda stessa si considera priva di ogni effetto.

Art. 15.

Accertamenti sanitari e determinazione del grado di invalidità permanente

Nell'accertamento dello stato di invalidità permanente, il sanitario dell'ENASARCO valuta la residua capacità di guadagno in relazione all'attività svolta dall'agente o rappresentante di commercio tenendo conto anche delle indicazioni risultanti dal certificato del medico di fiducia dell'agente o rappresentante di commercio.

Qualora dagli accertamenti del sanitario dell'ENASARCO il grado di invalidità permanente risulti non inferiore a quello indicato dal medico di fiducia dell'agente o rappresentante di commercio, viene accordata la pensione di invalidità permanente nella misura corrispondente al grado di invalidità permanente indicato nel certificato medico presentato dall'agente o rappresentante di commercio.

Qualora dagli accertamenti del sanitario dell'ENASARCO il grado di invalidità permanente risulti inferiore a quello indicato nel certificato medico prodotto dall'agente o rappresentante di commercio, la pensione di invalidità permanente viene accordata nella minor misura se il grado di invalidità permanente accertato risulta almeno pari al 65% o viene respinta la domanda se l'invalidità permanente risulta accertata in misura inferiore al 65 per cento.

In caso di mancato accoglimento, o di accoglimento parziale della domanda di pensione di invalidità permanente, ne viene data notizia all'interessato che può chiedere la costituzione del collegio medico di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'ENASARCO.

Art. 16.

Revisione della pensione di invalidità permanente

La revisione per aggravamento della pensione di invalidità permanente parziale può essere richiesta dall'interessato con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

La revisione della pensione di invalidità permanente parziale o totale può essere disposta d'ufficio dall'ENASARCO a seguito di visita medica di controllo effettuata per accertare il permanere dello stato di invalidità permanente nella corrispondente misura già riconosciuta.

Nel caso in cui l'agente o rappresentante di commercio pensionato per invalidità permanente totale abbia ripreso l'attività lavorativa, deve comunicare immediatamente la data di ripresa dell'attività all'ENASARCO che da quella stessa data provvede a revocare la pensione e a ricostruire la posizione previdenziale, fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità permanente parziale secondo le norme di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Qualora l'ENASARCO accerti d'ufficio la ripresa dell'attività dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per invalidità permanente totale, revoca la pensione a far data dalla accertata ripresa dell'attività e ricostruisce la posizione previdenziale dello stesso salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità permanente parziale secondo le norme di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Qualora in seguito ad accertamenti disposti dall'ENASARCO non risulti confermata l'invalidità permanente totale, ma lo stato di invalidità permane comunque in misura almeno pari al 65% della capacità di guadagno, l'ENASARCO riduce l'importo della pensione in proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato.

Qualora, in seguito ad accertamenti disposti dall'ENASARCO, risulti che l'invalidità permanente già riconosciuta in misura parziale si è ridotta in misura inferiore o almeno pari al 65% della capacità di guadagno, l'ENASARCO revoca o riduce l'importo della pensione in proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato.

Le rate di pensione o le quote di rata di pensione percepite indebitamente debbono essere restituite all'ENASARCO.

Per la restituzione dell'importo dovuto dall'agente o rappresentante di commercio può essere concessa, a giudizio dell'ENASARCO, una rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Avverso i provvedimenti adottati dall'ENASARCO, l'interessato può presentare ricorso ai sensi dell'art. 32 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Art. 17.

Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di vecchiaia

La pensione di invalidità permanente parziale o totale è trasformata d'ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti previsti per il diritto a pensione di vecchiaia. La pensione così trasformata viene corrisposta con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello della pensione di invalidità permanente già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

Art. 18.

Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti

Per la presentazione delle domande di pensione indirette e di reversibilità valgono le norme di cui al precedente art. 12. Le domande devono essere corredate oltre che dal certificato di morte dell'agente o rappresentante di commercio dai seguenti documenti:

a) per il coniuge: certificato di matrimonio e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante l'inesistenza di separazione legale per colpa del coniuge nonchè, per il caso che superstite sia il marito, la sua vivenza a carico della moglie e l'inabilità al lavoro;

b) per i figli legittimi ed equiparati di età inferiore ai 18 anni: certificato di stato di famiglia all'epoca del decesso dell'agente o rappresentante di commercio;

per i figli inabili di età superiore ai 18 anni: certificato di inabilità al lavoro; per i figli studenti rispettivamente fino al 21° o al 26° anno di età: certificato di iscrizione e frequenza ad una scuola media o professionale o all'università;

c) per i genitori ed equiparati: certificato di nascita e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell'agente o rappresentante di commercio alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai precedenti punti *a*) e *b*);

d) per i fratelli celibi e le sorelle nubili: certificato di nascita con indicazione della paternità; atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell'agente o rappresentante di commercio alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*); certificato di inabilità al lavoro.

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'agente o rappresentante di commercio, salvo, per le pensioni indirette per le quali il requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi. Il minimo dei 15/40 si applica alle pensioni liquidate in base al primo, secondo, terzo comma dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

I versamenti pervenuti dopo la data del decesso dell'agente o rappresentante di commercio sono considerati utili ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e la nuova pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento che ha reso possibile la liquidazione del minimo dei 15/40.

A richiesta dell'ENASARCO i superstiti devono presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti per il diritto a pensione.

In ogni caso i superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare all'ENASARCO eventuali variazioni nella sussistenza dei requisiti fissati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per il diritto a pensione.

Art. 19.

Corresponsione della tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale ai mesi dell'anno per i quali deve essere erogata la pensione.

Art. 20.

Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita

Qualora l'aumento percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, raggiunga la misura del 12 % rispetto all'indice determinato alla data del 1° gennaio 1972, la misura delle pensioni viene variata con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data indicata nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale è stata accertata la variazione percentuale.

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972 vengono aumentate per l'intera aliquota stabilita con il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con la decorrenza stabilita come dal precedente comma.

Le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 1972 e la data di decorrenza della variazione percentuale vengono maggiorate in misura proporzionale ridotta in relazione al numero dei semestri interi compresi fra la data di decorrenza della pensione e il 1° gennaio o il 1° luglio successivi alla data di decorrenza della variazione.

La variazione della misura della pensione in relazione alle norme del presente articolo si applica sulle pensioni in godimento anteriormente alla data di decorrenza della variazione stessa anche se la pensione è stata riliquidata con decorrenza 1° gennaio 1973 ai sensi dell'art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Sull'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità permanente totale ed ai superstiti di cui all'art. 26 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione in godimento, si applica l'intera aliquota percentuale fissata dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale è stata accertata la variazione.

Le successive variazioni delle pensioni in rapporto al costo della vita sono calcolate a partire dalla data di decorrenza della precedente variazione.

Art. 21.

Debiti degli agenti e rappresentanti di commercio verso l'ENASARCO

Le somme dovute all'ENASARCO per prestazioni indebitamente percepite vengono gravate da interessi legali salvo che l'indebita percezione sia dovuta ad errore dell'ENASARCO.

L'ENASARCO ha facoltà di procedere al recupero delle somme di cui al precedente comma anche mediante rateizzazione concessa fino ad un massimo di 36 rate mensili.

In sede di riliquidazione della pensione a norma dell'art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, si procede alla trattenuta del residuo debito ed ove questi non risultasse completamente estinto, l'ENASARCO ha facoltà di concedere la rateizzazione per la differenza ancora dovuta fino ad un massimo di 36 rate mensili.

Art. 22.

Riliquidazione delle pensioni

Per la riliquidazione delle pensioni in atto, il raffronto tra la pensione determinata in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e quella determinata in base alla legge 2 febbbraio 1973, n. 12, viene effettuato tenendo conto di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972.

Art. 23.

Vigilanza sugli adempimenti contributivi

In applicazione del secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, il preponente è obbligato a dare all'ENASARCO e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati le notizie, documentate, relative alle provvigioni e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale.

Il preponente deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati.

Ai fini di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, l'ENASARCO può richiedere la presentazione degli originali dei conti provvigioni, dei documenti contabili relativi all'attività svolta dagli agenti o dai rappresentanti di commercio, nonchè dei mandati di agenzia o rappresentanza commerciale.

Gli incaricati della vigilanza debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'ENASARCO.

L'ENASARCO, a mezzo dei suoi incaricati, ha diritto di trarre copia conforme dei documenti comunque interessanti il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale; dette copie devono essere controfirmate dal preponente.

Degli accertamenti effettuati gli incaricati della vigilanza redigono verbale che deve essere controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire in esso le dichiarazioni che ritiene opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente a firmare il verbale, l'incaricato dell'ENASARCO ne fa menzione nello stesso precisandone il motivo.

Qualora l'ENASARCO, direttamente o attraverso i suoi incaricati, richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate o da dichiarazioni dei preponenti autenticate dalle quali risultino le somme dovute trimestralmente agli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 24.

Contributi liquidati e liquidazioni integrative

Non sono utili, per la determinazione della « anzianità contributiva » e delle « provvigioni liquidate » di cui all'art. 9, secondo comma, lettera *a*) e *b*), della legge 2 febbraio 1973, n. 12, i contributi interamente liquidati ed i contributi che, anche se pervenuti posteriormente alla data di richiesta di liquidazione, avrebbero dovuto comunque essere liquidati; questi ultimi formano oggetto di liquidazione integrativa.

Art. 25.

Ricostruzione delle posizioni previdenziali liquidate dopo l'8 luglio 1970

Gli agenti e rappresentanti di commercio che, avendo omesso di esercitare in precedenza all'8 luglio 1970 la facoltà di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e che, esclusivamente per tale ragione non abbiano raggiunto i 15 anni di anzianità contributiva minima necessaria per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano pertanto richiesto ed ottenuto la liquidazione parziale o totale del proprio conto previdenziale dopo l'8 luglio 1970, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione stessa.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che ai sensi del precedente comma intendano provvedere al rimborso del capitale liquidato, debbono, pena la decadenza ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, farne richiesta all'ENASARCO entro il 31 dicembre 1974 ed entro lo stesso termine effettuare il relativo versamento in unica soluzione.

L'ENASARCO provvede alla ricostruzione della posizione previdenziale ai sensi dell'art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, ed alla data in cui è pervenuto il completo rimborso del capitale liquidato si intendono conseguiti i requisiti per le prestazioni.

Art. 26.

Liquidazione contributi versati in applicazione dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti come società a responsabilità limitata o società per azioni.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa quale società per azioni o società a responsabilità limitata e per i quali in relazione alle norme di cui all'accordo economico collettivo 30 giugno 1938 sono stati versati i contributi nella misura del 6 % delle provvigioni liquidate comprensivo del 3 % a carico del preponente quale percentuale sostitutiva dell'indennità risoluzione rapporto, non si applica il disposto di cui all'art. 38 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio che come sopra svolgono o hanno svolto l'attività quali società a responsabilità limitata o società per azioni l'ENASARCO, a cessazione dei rapporti con i preponenti che hanno effettuato i versamenti in applicazione dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, provvede alla liquidazione in favore degli aventi diritto.

Art. 27.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, previste a carico del preponente per le inadempienze contemplate dalla predetta legge possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme citate sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Pietra Ligure, con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.

Cantieri navali di Pietra Ligure, con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure, con effetto dal 3 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Pietra Ligure con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Pietra Ligure, con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantieri navali di Pietra Ligure, con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure, con effetto dal 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Pietra Ligure, con sede in Genova (Radice Ponte Assereto-Porto), stabilimenti di Genova e Pietra Ligure, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1974. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. I - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL necessarie per l'applicazione delle tariffe unificate. II - Domande respinte. III - Conguagli V e VI bimestre 1973.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1970 del 30 giugno 1970 con il quale sono state stabilite le integrazioni da corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL di cui al provvedimento 1157 e 1158 del 18 gennaio 1967, i provvedimenti C.I.P. di proroga n. 6/1973 del 26 giugno 1973 e n. 17/1973 del 30 ottobre 1973, e il provvedimento C.I.P. n. 1196 del 22 giugno 1968 riguardante le integrazioni per le imprese elettriche minori trasferite all'ENEL;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1198 del 31 luglio 1968 con il quale è stata costituita una Commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL ammesse ad integrazione;

Considerato che le imprese elettriche distributrici si trovano nella necessità di fruire con tempestività delle integrazioni di prezzo loro spettanti per ogni esercizio annuale onde poter assicurare i servizi della produzione e della distribuzione della energia elettrica;

Considerato che per consentire l'espletamento di un piano organico di riordinamento e sviluppo degli impianti di produzione e di distribuzione è necessario confermare le integrazioni per un triennio, per le imprese esercenti nelle isole minori, salvo modifiche nella misura delle integrazioni nei casi in cui, dai controlli effettuati non risultassero eseguiti i lavori di riordinamento sopra indicati; come pure di confermare l'istituto della ulteriore integrazione quando venga accertato che le imprese non si trovino nella condizione economica di assicurare il servizio;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I. — *Integrazioni*

A parziale modifica del provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967, ed a seguito dei provvedimenti 13/1970, 6/1973 e 17/1973, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponderà alle imprese elettriche distributrici, appresso elencate, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni chilowattora venduto a terzi nella misura e per i periodi indicati appresso.

Restano ferme tutte le altre norme del provvedimento numeri 1158 e 1196 del 22 giugno 1968.

a) *Per il periodo dal* 1° *gennaio* 1974 *al* 28 *febbraio* 1974:

1) S.I.P.P.I.C. - Capri: L. 42,60;
2) Soc. El. Liparese - Lipari: L. 69,35;
3) S. Med. E. - Pantelleria: L. 69,20;
4) Soc. El. Ponzese - Ponza: L. 33,45;
5) S.I.E. - Isola del Giglio: L. 90,50;
6) S.E.L.I.S. - Lampedusa: L. 70,50;
7) Of. El. Accardi - Favignana: L. 74,70;
8) Impr. El. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica: L. 85,20;

9) Germano Ind. El. - Isole Tremiti: L. 99,55;
10) Az. El. Di Marettimo (gestione Selis - ex Bofondi) - Marettimo: L. 148,55;
11) Soc. El. Campo Egidio - Levanzo: L. 84,10;
12) Az. El. Comunale - Linosa: L. 203,70;
13) Nolana - Impr. El. - Nola: L. 28,60;
14) Lo Forte Angelina - Petralia Sottana: L. 52,90;
15) Az. El. Comunale - Montecompatri: L. zero;
16) Az. Mun. Idr. Acquedotto di Selvino - Selvino: L. zero;
17) Az. Comunale - Pozzomaggiore: L. 3,75;
18) Soc. Idr. Cropani - Cropani: L. 1;
19) Az. El. Comunale - Monti: L. 2,35;
20) Comune di Farnese (serv. elettr.) - Farnese: L. 4;
21) Impr. El. Tobia Lerza & F. - Forlì del Sannio: L. 32,25;
22) Az. El. Comunale - Castel del Monte: L. 4,70;
23) Ind. Idr. Consoli A. - Roscigno: L. 5,80;
24) Impr. El. Brizzi V. & L. - Verghereto: L. 5;
25) Cons. El. di San Giacomo di Vizze - S. Giacomo di Vizze: L. 4,70;
26) Impr. El. cav. Nunzio Antonecchia - Casalciprano: L. 11,55;
27) Ditta Berera - Foppolo: L. 6,15;
28) Soc. El. Musellarese - Musellaro: L. 31;
29) Impr. El. F.lli Elmi - Grizzana: L. 30,15;
30) Comune di Collepietro (serv. elettr.) - Collepietro: L. 10,75;
31) Az. El. Girardi - Condove: L. 67,65 (*);
32) Impr. El. Longhi Luigi - Casteldelci: L. 15,15;
33) Impr. El. Bovicelli Fernando - Casteldelci: L. 66,85.

b) *Per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1976:*

1) S.I.P.P.I.C. - Capri: L. 49,90;
2) Soc. El. Liparese - Lipari: L. 78,25;
3) S. Med. E. - Pantelleria: L. 78,10;
4) Soc. El. Ponzese - Ponza: L. 42,35;
5) S.I.E. - Isola del Giglio: L. 99,35;
6) S.E.LI.S. - Lampedusa: L. 79,65;
7) Off. El. Accardi - Favignana: L. 83,60;
8) Impr. El. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica: L. 94,10;
9) Germano Ind. El. - Isole Tremiti: L. 108,45;
10) Az. El. di Marettimo (gestione Selis - ex Bofondi) - Marettimo: L. 157,45;
11) Soc. El. Campo Egidio - Levanzo: L. 93;
12) Az. El. Comunale - Linosa: L. 212,60.

Per la S.I.P.P.I.C. di Capri che nel corso del 1974 subirà una profonda trasformazione tecnica e di esercizio a seguito dell'entrata in servizio degli impianti di dissalazione con contemporanea produzione di energia elettrica, l'aliquota di L. 49,90 al kwh venduto a decorrere dal 1° marzo 1974 si intende autorizzata con la clausola *«salvo conguaglio»*. L'aliquota stessa sarà riesaminata dopo sei mesi dall'entrata in servizio del dissalatore per tener conto del nuovo costo dell'energia risultante dall'insieme degli impianti che saranno in esercizio e sarà conguagliata con le somme eventualmente corrisposte in eccedenza dal Fondo di compensazione delle tariffe elettriche.

c) *Per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974:*

13) Nolana - Impr. El. - Nola: L. 37,50;
14) Lo Forte Angelina S.E.E. - Petralia Sottana: L. 61,60;
15) Az. El. Comunale - Montecompatri: L. zero;
16) Az. Mun. Idr. Acquedotto di Selvino - Selvino: L. zero;
17) Az. El. Comunale - Pozzomaggiore: L. 3,75
18) Soc. Idr. Cropani - Cropani: L. 1;
19) Az. El. Comunale - Monti: L. 2,35;
20) Comune di Farnese - Servizi Elettrici - Farnese: L. 7,95;
21) Impr. El. Tobia Lerza & F. - Forlì del Sannio: L. 38,75;
22) Az. El. Comunale - Castel del Monte: L. 4,70;
23) Ind. Idr. Consoli A. - Roscigno: L. 6,80;
24) Impr. El. Brizzi Vito & Lino - Verghereto: L. 5;
25) Cons. El. di S. Giacomo di Vizze - S. G. di Vizze L. 4,70;
26) Impr. El. cav. Nunzio Antonecchia - Casalciprano: L. 11,55;
27) Ditta Berera - Foppolo: L. 6,15;
28) Soc. El. Musellarese - Musellaro: L. 31;
29) Impr. El. F.lli Elmi - Grizzana: L. 32,25;
30) Comune di Collepietro Servizi El. - Collepietro: L. 10,75;
31) Az. El. Girardi - Condove: L. 67,65 (*);
32) Impr. El. Longhi Luigi - Casteldelci: L. 15,15;
33) Impr. El. Bovicelli Fernando - Casteldelci: L. 66,85.

(*) Per l'energia distribuita di provenienza dalla centrale di Condove.

II. — *Domande respinte*

Per le imprese appresso elencate sono respinte le domande per l'ammissione all'integrazione tariffaria a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche perché, per le medesime, non ricorrono gli estremi per essere ammesse alla suddetta integrazione tariffaria:

1) A.E.M. di Vigo di Cadore;
2) Comune di Andalo - Trento;
3) Comune di Ardara - Sassari;
4) Comune di Desenello - Trento;
5) Comune di Civita d'Antino - L'Aquila;
6) Comune di Fai della Paganella - Trento;
7) Comune di Francavilla - Trento;
8) Consorzio Elettrico di Storo - Trento;
9) Impresa Idroelettrica del «Crocchio» - Sersale (Catanzaro);
10) Impresa Elettrica Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca);
11) Impresa El. Zecca O. - Pescara;
12) Soc. Immobiliare Calabra - Ferdinandea di Stilo (Reggio Calabria);
13) Coop. «Forza e Luce di Aosta» - Aosta;
14) Soc. Idroelettrica del Corace - Napoli;
15) Soc. Gnutti Battista & F.lli - Lumezzane.

III. — *Conguaglio V e VI bimestre* 1973

a) Alle imprese di cui al provvedimento 13/1970 che alla data del 1° settembre 1973 avevano ancora diritto alla integrazione tariffaria, il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche dovrà effettuare il conguaglio per il V e VI bimestre 1973, dell'aliquota per chilowattora in atto con quelle appresso elencate:

1) S.I.P.P.I.C. - Capri: L. 37;
2) Soc. El. Liparese - Lipari: L. 60,15;
3) S.MED.E. - Pantelleria: L. 60;
4) Soc. El. Ponzese - Ponza: L. 24,25;
5) S.I.E - Isola del Giglio: L. 81,30;
6) S.E.L.I.S. - Lampedusa: L. 61,55;
7) Off. El. Accardi - Favignana: L. 65,50;
8) Impr. El. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica: L. 76;
9) Germano Ind. El. - Isole Tremiti: L. 90,35;
10) Az. El. di Marettimo (gest. Selis - ex Bofondi) - Marettimo: L. 139,35;
11) Soc. El. Campo Egidio - Levanzo: L. 74,90;
12) Az. El. Comunale - Linosa: L. 194,50;
13) Nolana - Impr. El. - Nola: L. 19,40;
14) Lo Forte Angelina S.E.E. - Petralia Sottana: L. 43,90;
15) Az. El. Comunale - Montecompatri: L. zero;
16) Az. Mun. Idr. Acquedotto Selvino - Selvino: L. zero;
17) Az. Comunale Pozzomaggiore - Pozzomaggiore: L 3,75;
18) Soc. Idr. Cropani - Cropani: L. 1;
19) Az. El. Comunale Monti - Monti: L. 2,35;
20) Comune di Farnese - Serv. Elettr. - Farnese: L. zero;
21) Impr. El. Tobia Lerza & F. - Forlì del Sannio: L. 26,30;
22) Az. El. Comunale - Casteldelmonte: L. 4,70;
23) Ind. Idr. Consoli A. - Roscigno: L. 6,80;
24) Impr. El. Brizzi V. & L. - Verghereto: L. 5;
25) Cons. El. di S. Giacomo di Vizze - S. G. di Vizze: L. 4,70;
26) Impr. El. cav. Nunzio Antonecchia - Casalciprano: L. 11,55;
27) Ditta Berera - Foppolo: L. 6,15;
28) Soc. El. Musellarese - Musellaro: L. 31;
29) Impr. El. F.lli Elmi - Grizzana: L. 28,10;
30) Comune di Collepietro - Servizi Elettr. - Collepietro: L. 10,75;
31) Az. El. Girardi - Condove: L. 67,65 (*);
32) Impr. El. Longhi Luigi - Casteldelci: L. 15,15;
33) Impr. El. Bovicelli Fernando - Casteldelci: L. 66,85.

b) Le imprese di cui al provvedimento n. 13/1970 che alla data del 1° settembre 1973 avevano ancora diritto alla integrazione tariffaria, a seguito degli aumenti intervenuti sul prezzo del combustibile, avranno diritto ai seguenti conguagli per il V e VI bimestre 1973 per chilowattora venduto:

1) Imprese che producono energia elettrica esclusivamente per via termica, escluse quelle indicate ai successivi punti 2, 3, 4, 5, 6: L. 2,50 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 6,70 dal 1° al 31 dicembre 1973;

(*) Per l'energia distribuita di provenienza dalla centrale di Condove.

2) S.I.P.P.I.C. di Capri: L. 1,40 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 4,20 dal 1° al 31 dicembre 1973;

3) Lo Forte Angelina soc. E.E.: L. 2,45 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 6,55 dal 1° al 31 dicembre 1973;

4) Impresa elettrica Tobia Lerza di Forlì del Sannio: lire 1,60 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 4,35 dal 1° al 31 dicembre 1973;

5) Comune di Farnese servizi elettrici: L. 1,10 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 2,90 dal 1° al 31 dicembre 1973;

6) Impresa elettrica F.lli Elmi: L. 0,55 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 1,50 dal 1° al 31 dicembre 1973.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(1742)

Provvedimento n. 12/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 novembre 1973;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
21	Molini e Pastifici - Pasta alim. - Ascoli Piceno
35	Pastif. Mantovano - Pasta alim. - Marmirolo
123	Gandolfo - Pasta alim. - Roma
462	Ambra di Puglia - Pasta alim. - Campobasso
334	Umbro di A. Calvi - Pasta alim. - Foligno
73	Angelo Ghigi - Pasta alim. - Rimini
657	Scarso Rosario - Pasta alim. - Ragusa
635	S. Lucia - Pasta alim. - Ragusa
593	Spiga di Puglia - Pasta alim. - Noicattaro
528	Riscossa - Pasta alim. - Corato
1013	De Luca - Pasta alim. - Chieti Scalo
564	I.L.P.I. - Prod. alim. cons. - Imperia-Oneglia
319	Vitolo Livia - Pasta alim. - Nocera Inferiore
888	Colarusso - Pasta alim. - Mirabella Eclano
0048	Unione Prov. Mantovana delle cooperative - Vino - Mantova
1019	Faglioni Franco - Prod. alim. cons. - Carpi
245	Rebaudengo - Margarina - Collegno
491	Summano - Pasta alim. - Piovene Rocchette
41	Braibanti - Pasta alim. - Parma
636	Martino Andrea - Pasta alim. - Campobasso
1021	Marco Orlando Pastif. Abruzzese - Pasta alim. - Guardiagrele
009	Assitol - Margarina - Roma - Per i propri associati
52	Italpasta - Pasta alim. - La Loggia
298	Senatore F.lli - Pasta alim. - Cava de' Tirreni
1016	Soriente e De Nicola - Prod. alim. cons. - S. Valentino Torio
51	Cento Torri - Pasta alim. - Alba
164	Canale F. - Pasta alim. - Reggio Calabria
225	Ferraro e Figli - Pasta alim. - Santhià
517	Ind. alim. Zaffiri - Pasta alim. - Aielli Stazione
650	Cielo C. - Pasta alim. - Rovereto
338	Gabola - Pasta alim. - Nocera Inferiore
914	Colavita - Pasta alim. - S. Elia a Pianisi
702	Guaita - Detersivi - Fontanini
917	Soc. Ital. Prodotti Arena - Pollame macellato - Sommacampagna
932	Surgel-Pesca oceanica - Prod. surgelati - Bari
7	Corticella - Pasta alim. - Bologna
32	Maltagliati - Pasta alim. - Massa e Cozzile
133	Picchiotti - Pasta alim. - Empoli
46	Combattenti Kim - Pasta alim. - Cremona
583	Merenda - Pasta alim. - Messina
692	Molino e Pastif. Maione - Pasta alim. - Comiso
940	Abruzzese « Superla » - Pasta alim. - Francavilla al Mare
31	Federici - Pasta alim. - Amelia
86	Spiga - Pasta alim. - Pescara
115	Calcaterra Antonio - Pasta alim. - Camerino
131	Santipasta - Pasta alim. - Bologna
90	Angelo Tomadini - Pasta alim. - Pordenone
55	Sama - Pasta alim. - Roma
518	Liberale - Pasta alim. - Pavia
475	Capponcelli - Pasta alim. - S. Giovanni in Persiceto
503	Nuovo Pastificio S. Antonio di Biagio Lecce - Pasta alim. - Carolei
778	Coop. Lughese Detersivisti - Detersivi - Lugo di Ravenna
164	Canale F. - Pasta alim. - Reggio Calabria
275	Fredella F.lli - Pasta alim. - Foggia
315	San Giorgio - Pasta alim. - Licata
777	Mannetti - Pasta alim. - Antrodoco
1039	Pantaleo - Pasta alim. - Trapani
1038	Matex - Prod. alim. cons. - Milano
917	Soc. Ital. Prodotti Arena - Pollame macellato - Sommacampagna
0039	Unione Ind. Pastai Ital. - Pasta alim. - Roma - Per i propri associati
639	Barbagallo G. - Pasta alim. - Fiumefreddo
885	Barbagallo A. - Pasta alim. - Fiumefreddo
74	Palandri - Pasta alim. - Pistoia
92	F.lli Falasconi - Pasta alim. - Fermignano
40	Agnesi Paolo - Pasta alim. - Imperia
643	Leonardi - Pasta alim. - Acireale
1040	Curti Riso - Riso - Milano
47	Star - Prod. alim. cons. - Agrate Brianza
47	Star - Prod. dietetici - Agrate Brianza
782	Maione - Pasta alim. - Belpasso
24	The Casar Company - Prod. alim. cons. - Serramanna
387	D'Alessandro - Pasta alim. - Mormanno
285	Triestino - Pasta alim. - Trieste
282	I.L.P.A. - Pasta alim. - Cagliari
958	Bernardo - Pasta alim. - Boiano
228	Quinto e Manfredi - Pasta alim. - Matera
312	Bonaca E. - Pasta alim. - Borgo Trevi
652	Molini Virga - Pasta alim. - Palermo
1045	Diversey - Detersivi - Milano
1044	Mascarin-Boschetti - Birra - Bellaria
404	Vendetti Gianni - Birra - Torino

Posizione	Ditta
376	Antonino Russo - Prod. alim. cons. - S. Antonio Abate
1042	Serin Silvio - Detersivi - Padova
139	Bribano - Pasta alim. - Sedico
764	La Gariscnda - Pasta alim. - Vittorio Veneto
771	De Cupis - Pasta alim. - Fara Sabina
540	Puglisi - Pasta alim. - Milazzo
1043	Superpasta - Rallo e Canale - Pasta alim. - Marsala
1057	Monseglio Renato - Birra - Torino
0040	Conf. Gen. Ital. dell'Artigianato - Pasta alim. - Roma - Per i propri associati
006	Ass. Ind. Mugnai e Pastai d'Italia - Pasta alim. - Roma - Per i propri associati
407	Masciarelli - Pasta alim. - Pratola Peligna
805	Anselmi Ercole - Pasta alim. - Magliano dei Marsi
38	Barilla - Pasta alim. Parma
426	Mennilli R. - Pasta alim. - Francavilla al Mare
1055	Tartaglia - Pasta alim. - Rocca S. Giovanni
1053	Ricci - Pasta alim. - Ortona
1056	Di Matteo e Iacobucci - Pasta alim. - Paglieta
1048	S.E.P.I. - Pasta alim. - Palermo
1049	Orsatti Alfredo - Pasta alim. - Casacanditella
1050	Lombardi - Pasta alim. - Altino
1051	Maiella - Pasta alim. - Fara F. Petri
1052	Bassi Fiorindo - Pasta alim. - Castel Frentano
1064	Cantina Coop. Riforma Fondiaria di Venosa - Vino - Venosa
0027	Ass. Ind. Prov. Palermo - Pasta alim. - Palermo - Per i propri associati
502	Portanova Saverio - Pasta alim. - Mercato S. Severino
003	A.I.I.P.A. - Prod. dietetici - Milano - Per i propri associati
004	A.I.C.A. - Prod. alim. cons. - Milano - Per i propri associati
83	Arrigoni - Prod. alim. cons. - Cesena
1062	Fattoria Sant'Ermo - Vino - Casciana Terme
[illegible]	La Squisita - Pasta alim. - Civitanova Marche
186	Annoni P. - Pasta alim. - Fara d'Adda
1061	Martelli - Pasta alim. - Lari
1037	Andrisani - Pasta alim. - Matera
132	Bettini Zanetto - Pasta alim. - Roma
57	Santangelo - Pasta alim. - Roma
61	Barbieri - Pasta alim. - Correggio
472	Mulinaris - Pasta alim. - Udine
43	Molino e Pastif. Ponte San Giovanni - Pasta alim. - Perugia
884	Aquilino - Pasta alim. - Villabate
876	Russo - Pasta alim. - Termini Imerese
1076	Rezzesi - Pollame macellato - Pistrino di Citerna
1067	Stab. Ital. Gavarry - Saponi - Albisola Capo
1069	Saponif. Alga - Saponi - Napoli
1070	Alario - Prod. alim. cons - S. Giovanni a Teduccio
548	La Irpinia - Prod. alim. cons. - Pianodardine
0027	Ass. Ind. Prov. Palermo - Pasta alim. - Palermo - Per i propri associati
13	Breschi Ubaldo - Pasta alim. - Prato
1065	Pastarrigo - Pasta alim. - Termini Imerese
875	Castello - Pasta alim. - Villabate
941	Molino e Pastif. Tomasello - Pasta alim. - Casteldaccia
227	Bianconi - Pasta alim. - Bastardo
175	A. & G. Pedone - Pasta alim. - Corigliano d'Otranto
382	D'Amato Antonino - Pasta alim. - Porticello
377	Molino e Pastif. Castagna F.lli - Pasta alim. - Petralia Sottana
0011	Ass. Naz. Cons. Ittici e delle Tonnare - Prod. alim. cons. - Roma - Per i propri associati
795	Gramm - Margarina - Bolzano
1072	Az. Agric. Di Marzo - Vino - Tufo
1019	Faglioni Franco - Prod. alim. cons. - Carpi
389	Di Fant Dino - Prod. alim. cons. - Fagagna
149	Gerardo Di Nola - Pasta alim. - Castellammare di Stabia
460	Jolly s.n.c. di Dino ed Enzo Sgambaro - Pasta alim. - Castello di Godego
125	Guacci Pasta alim. - Campobasso
872	Palermitana Macinazione - Pasta alim. - Villabate
879	Falica - Pasta alim. - Palermo
1078	Vietri - Pasta alim. - Montoro Inferiore
0021	Ass. Naz. Ind. Saponeria Detergenza e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo Detergenza - Detersivi - Roma - Per i propri associati
0023	Unipro - Saponi - Milano - Per i propri associati
003	A.I.I.P.A. - Milano - A.N.I.C.A.V. - Napoli - Prod. alim. cons - Per i propri associati
47	Star - Prod. alim. cons. - Agrate Brianza
47	Star - Sapone - Agrate Brianza
22	Star - Margarina - Agrate Brianza
230	Mosiello Giuseppe - Pasta alim. - Ceranesi
89	Pastif. Zanellini - Pasta alim. - Mantova
475	Pastif. Capponcelli - Pasta alim. - S Giovanni in Persiceto
109	Pastif. Ercoli - Pasta alim. - Civitanova Marche
117	Rapella - Pasta alim. - Morbegno
653	Coop. Sicil. Moli - Past. - Pasta alim. - Lentini
36	Lensi Vasco - Pasta alim. - Vinci
26	Pastif. Gazzola - Pasta alim. - Mondovì
45	Consemalmo - Pasta alim. - Bari
779	Riccardi - Pasta alim. - Milano
539	Di Masi Michele - Pasta alim. - Castellana Grotte
86	Pastif. Spiga - Pasta alim. - Pescara
228	F.lli Quinto e Manfredi - Pasta alim. - Matera
131	Pastif Santipasta - Pasta alim. - Bologna
35	Pastif. Mantovano - Pasta alim. - Marmirolo
136	De Pascale Antonino - Pasta alim. - Pagani
135	De Pascale Giovanni - Pasta alim. - Pagani
130	Pastif. Chiavenna - Pasta alim. - Chiavenna
421	Zuegg - Prod. alim. cons. - Lana d'Adige
917	Soc. Ital. Prod. Arena - Pollame macellato - Sommacampagna
1075	Mirtense - Pasta alim. - Montopoli Sabina

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(1743)

Provvedimento n. 13/1974. Penalizzazione sui consumi di acqua del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, con sede in Cassino.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968;

Ritenuto necessario ed urgente limitare i consumi eccedenti, attraverso penalizzazione, per far fronte ai crescenti bisogni della popolazione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Il Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, a partire dal 1° gennaio 1974, è autorizzato ad applicare le penalizzazioni per i consumi in eccedenza indicati a fianco delle seguenti tariffe in vigore:

	Tariffe in vigore L/mc	Penalizzazione L/mc
A) *Utenze domestiche con contratto di 200 lt/g m.g.:*		
1) Per consumi entro il minimo garantito di 200 l/g (18 mc/trimestre)	45	—
2) Eccedenze di consumi entro i 100 l/g (9 mc/trimestre)	85	—
3) Oltre i suddetti limiti ed entro ulteriori 100 l/g	85	20
4) Ulteriori consumi oltre i suddetti limiti	85	50

	Tariffe in vigore L/mc	Penalizzazione L/mc
B) *Utenze domestiche con contratto di 300 l/g m.g.*:	—	—
1) Per consumi entro il minimo garantito di 300 l/g (27 mc/trimestre)	45	—
2) Eccedenze di consumi entro i 100 l/g (9 mc/trimestre)	85	—
3) Oltre i suddetti limiti ed entro ulteriori 100 l/g	85	20
4) Ulteriori consumi oltre i suddetti limiti	85	50

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(1827)

Provvedimento n. 14/1974. Penalizzazione sui consumi di acqua in eccedenza dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma. Canoni per manutenzione e riparazione opere di presa.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968;

Ritenuto necessario limitare i consumi eccedenti, attraverso penalizzazione, per far fronte ai crescenti bisogni della popolazione;

Considerata la opportunità di abolire i contributi a fondo perduto per nuovi allacciamenti;

Considerata la opportunità di abolire le contribuzioni richieste ai singoli utenti per la manutenzione e riparazione delle linee di presa con l'introduzione di un equivalente canone annuo proporzionale agli impegni contrattuali per gli utenti a contatore e a luce tarata;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 171 dell'11 maggio 1949, n. 1104 del 23 marzo 1965, nonché degli altri provvedimenti particolari adottati dal comitato provinciale prezzi di Roma, l'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma, a partire dal 1° gennaio 1974, ferme restando le tariffe in vigore, è autorizzata:

1) ad abolire i contributi a fondo perduto per nuovi allacciamenti;

2) ad applicare le seguenti penalizzazioni per i consumi in eccedenza appresso indicati:

una volta la tariffa di eccedenza (L. 42,5/mc), per consumi da una volta e mezza fino al doppio di quello impegnato;

due volte la tariffa per eccedenza, per consumi oltre il doppio di quello impegnato;

3) ad abolire le fatturazioni singole per manutenzione e riparazione della parte di opera di presa ubicata sotto strade ed aree pubbliche o adibite ad uso pubblico o ad istituire i seguenti canoni annui:

I - UTENZE A CONTATORE

Impegno contrattuale annuo - mc	Lire anno
fino a 250	240
da 251 a 500	680
da 501 a 1.000	1.280
da 1.001 a 3.000	3.200
da 3.001 a 10.000	8.000
da 10.001 a 20.000	22.000
da 20.001 a 30.000	42.400
da 30.001 a 40.000	60.000
da 40.001 a 50.000	80.000
da 50.001 a 75.000	110.000
da 75.001 a 100.000	156.000
da 100.001 a 150.000	216.000
da 150.001 a 200.000	304.000
oltre 200.000	604.000

II - UTENZE A LUCE TARATA

Detrazione contrattuale oncia o frazione di oncia	Lire anno
fino ad 1/20	640
da oltre 1/20 a 1/8	1.400
da oltre 1/8 a 1/2	3.200
da oltre 1/2 a 1 + 1/2	8.400
da oltre 1 + 1/2 a 2 + 3/4	22.000
da oltre 2 + 3/4 a 4 + 1/8	40.800
da oltre 4 + 1/8 a 5 + 1/2	60.000
da oltre 5 + 1/2 a 6 + 3/4	74.000
da oltre 6 + 3/4 a 10 + 1/4	102.000
da oltre 10 + 1/4 a 13 + 3/4	146.000
da oltre 13 + 3/4 a 20 + 1/2	204.000
da oltre 20 + 1/2 a 30	308.000
da oltre 30 a 40	444.000
da oltre 40 a 50	580.000
da oltre 50 a 75	800.000

Per utenze con dotazioni contrattuali superiori a 75 once il canone verrà stabilito caso per caso in relazione al tipo e consistenza dell'opera di presa.

I canoni di cui sopra sono soggetti a revisione secondo le norme riportate nella tabella *E* del regolamento.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(1828)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 383 Esteri, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Romolo De Carli, secondo cancelliere presso il Ministero degli affari esteri, avverso il provvedimento con cui venne destituito dal servizio a decorrere dal 10 agosto 1957.

(1627)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 74, è stato respinto, per difetto di consistenza giuridica, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dal sig. Rocco Santoro, avverso la mancata assegnazione in suo favore della tabaccheria di nuova istituzione nel comune di Rionero in Vulture.

(1442)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1974, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 90, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dal sig. Nino Mazza, avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita generi di monopolio di nuova istituzione nel comune di Isernia.

(1444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica contemporanea presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di storia economica contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1665)

Vacanza della cattedra di chimica organica (corso di laurea in chimica industriale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di chimica organica (corso di laurea in chimica industriale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1666)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1667)

Vacanza della seconda cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1668)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1669)

Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria per la costituzione di una scorta regolatrice di quintali 750.000 di olio di oliva della campagna 1973-74 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato dei grassi previsti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sul finanziamento della politica agricola comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante disposizioni concernenti, fra l'altro, la corresponsione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 432, recante nuove disposizioni circa il pagamento delle integrazioni di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3414/73 dell'11 dicembre 1973 e n. 3495/73 del 21 dicembre 1973 relativi alla costituzione di una scorta regolatrice di olio di oliva della campagna 1973-74 ed alle modalità di acquisto del prodotto;

Visti i regolamenti (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva: n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 785/67 del 30 ottobre 1967, n. 589/68 del 14 maggio 1968, n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 3206/73 e n. 3208/73 del 27 novembre 1973;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3209/73 del 27 novembre 1973 e n. 3423/73 del 18 dicembre 1973 recanti disposizioni per la concessione dell'integrazione di prezzo, di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 136/66, per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1973-74;

Visti i regolamenti (CEE) n. 974/71 del 12 maggio 1971, n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, n. 3448/73 del 21 dicembre 1973, n. 3450/73 del 17 dicembre 1973, n. 3494/73 del 21 dicembre 1973, n. 197/74 e 214/74 del 25 gennaio 1974, riguardanti misure di politica congiunturale a seguito della fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ed i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 1974, recante disposizioni concernenti la costituzione di una scorta regolatrice del mercato dell'olio di oliva di produzione 1973-74;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31 ottobre 1973, 4 dicembre 1973 e 22 dicembre 1973 relativi alla presentazione delle denuncie di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1973-74;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 1974, recante disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi esecutivi per la costituzione della scorta regolatrice del mercato dell'olio di oliva della campagna 1973-74 prevista dai citati regolamenti della Comunità economica europea, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle opere esecutive, procedendo all'uopo a trattativa privata ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio di oliva;

Nell'adunanza in data 21 febbraio 1974;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni relative alla costituzione della scorta regolatrice di q.li 750.000 di olio di oliva della campagna 1973-74 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dalla A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A. I. M. A.) nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente della Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di raccolta dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dallo atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonchè la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi oltre i quantitativi stabiliti nello allegato atto disciplinare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di raccolta indicati o disponibili in località diversa dal centro.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68 e successive, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dello ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

5. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 21 febbraio 1974

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive per la costituzione di una scorta regolatrice di quintali 750.000 di olio di oliva prodotto nella Comunità durante la campagna 1973-74, con pagamento ai venditori, contestualmente al prezzo di acquisto, della integrazione di prezzo comunitaria, in attuazione delle norme dei regolamenti (CEE) n. 3414/73 dell'11 dicembre 1973 e n. 3495/73 del 21 dicembre 1973.

Art. 1.

Per la costituzione della scorta regolatrice di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3414/73 dell'11 dicembre 1973, l'A.I.M.A. affida ad assuntori del servizio le operazioni esecutive per l'acquisto di olio di oliva detenuto da agricoltori che lo offrano in vendita, nonchè le operazioni esecutive di immagazzinamento e di conservazione fino alla consegna ai destinatari indicati dall'Azienda stessa, entro il limite di complessivi quintali 750.000 di prodotto, con una tolleranza in più della misura massima dell'1 % di tale quantità.

L'A. I. M. A. affida altresì agli assuntori l'incarico di procedere alla liquidazione a favore degli agricoltori cedenti, di un importo corrispondente all'ammontare della integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1973-74 prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, per le quantità di olio acquistate dagli assuntori medesimi in esecuzione dell'incarico di cui al precedente comma.

L'acquisto, la conservazione e la cessione del prodotto, nonchè la liquidazione della integrazione di prezzo, sono effettuati alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Parte I

COSTITUZIONE DELLA SCORTA REGOLATRICE

Art. 2.

Per l'acquisto di q.li 750.000 di olio di oliva della campagna 1973-74 i centri di raccolta nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, con a fianco di ognuno precisati i quantitativi massimi di prodotto che, salvo diversa indicazione dell'A. I. M. A., possono essere acquistati in ciascun centro.

Art. 3.

E' ammissibile alla vendita presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che sia stato prodotto nella Comunità durante la campagna olearia 1973-74.

Detta vendita può essere effettuata solamente dai produttori olivicoli — conduttori di azienda olivicola o compartecipanti all'impresa agricola di coltivazione — che cedano l'intero quantitativo di olio di pressione ottenuto dalla molitura di tutte le olive di spettanza e per il quale hanno diritto alla integrazione di prezzo prevista all'art. 10 del regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966 per l'olio di oliva della campagna 1973-74.

I produttori cedenti, a richiesta, possono trattenere dallo intero quantitativo di olio di cui al comma precedente, quello occorrente per l'auto-consumo familiare, fino ad un massimo di due quintali, ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 6, terzo comma, e nella tabella *D* annessa al presente atto disciplinare.

Art. 4.

Nella vendita si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili di L. 487,50 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1974 e fino al mese di ottobre 1974, maturate nel mese di consegna del prodotto al centro di raccolta.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato al centro di raccolta.

Il prezzo di acquisto previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di raccolta indicato nell'offerta di vendita ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 7 terzo comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A. I. M. A., diverso dal centro di raccolta indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di raccolta indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa di trasporto merci risultante dal mercato locale, nell'importo corrispondente alla applicazione di tale tariffa di trasporto merci risultante dal mercato locale, nell'importo corrispondente alla applicazione di tale tariffa alla maggiore o minore distanza.

Art. 5.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1974, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1973-74, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti in materia della Comunità economica europea, nei centri di raccolta, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A. I. M. A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di raccolta.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A. I. M. A. e si procederà tra l'A. I. M. A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 6.

L'offerta in vendita dell'olio di oliva dev'essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di raccolta per il centro di raccolta più vicino al luogo in cui sono giacenti i quantitativi di olio al momento dell'offerta. Detta domanda è da presentare in duplice copia, entro e non oltre il 31 marzo 1974, all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia nella quale sono state presentate la denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'8 novembre 1973) per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1973-74.

La domanda deve contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo dell'offerente, della quantità di olive lavorate, della quantità di olio di oliva vergine prodotto, del luogo di immagazzinamento del prodotto al momento dell'offerta, del centro di raccolta tra quelli indicati nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, presso il quale si vuole effettuare la consegna del prodotto, nonchè, eventualmente, del quantitativo di prodotto da trattenere per l'autoconsumo.

La quantità di olio di oliva che, al massimo, può essere destinato all'auto-consumo è computabile sulla base delle quote pro-capite riportate nella tabella *D* annessa al presente atto disciplinare, applicate al numero dei componenti la famiglia dell'offerente come risulta dal certificato di stato di famiglia che, a tal fine, deve essere unito alla domanda di vendita.

L'assuntore del servizio per il centro di raccolta indicato dall'offerente riceve a cura dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, una copia originale della domanda di vendita, munita di annotazione della data di ricevimento da parte dell'ispettorato e con allegato il certificato di stato di famiglia nel caso che l'offerente richieda di trattenere un quantitativo di prodotto per auto-consumo. La domanda, inoltre, è corredata di copia della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione presentate all'offerente ai sensi del citato decreto ministeriale 31 ottobre 1973, nonchè di relazione dello stesso ispettorato che ne attesta la regolarità in ordine alla tempestiva presentazione rispetto ai termini stabiliti, alla completezza degli elementi in esse richiesti ed alla concordanza fra la quantità di olio indicata nell'offerta e la quantità di olio risultante dai registri di lavorazione degli oleifici.

Qualora non risulti soddisfatta al condizione di concordanza di cui al precedente comma, è aggiunta la precisazione, da parte dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, della quantità di olio di oliva ammissibile alla integrazione di prezzo ed alla quale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del presente atto disciplinare, deve intendersi riferita la offerta di vendita.

Art. 7.

In ciascun centro di raccolta, l'accettazione delle offerte di vendita da parte dell'assuntore avviene secondo l'ordine cronologico risultante dalle date di ricevimento delle medesime da parte dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione e fino al raggiungimento del quantitativo di olio di oliva indicato per il centro stesso nell'annessa tabella *A*, con una tolleranza in più dell'1 % di detto quantitativo. Altre offerte eccedenti tale limite devono essere segnalate dall'assuntore all'A.I..MA., che ne esamina la possibilità di accoglimento in rapporto all'andamento generale delle operazioni relative alla costituzione della scorta regolatrice.

L'assuntore deve effettuare al più presto l'accettazione delle offerte, dandone comunicazione ai venditori con le necessarie precisazioni sulla quantità di olio di oliva che sarà acquistata ed, eventualmente, sul quantitativo di prodotto che i venditori medesimi possono trattenere per auto-consumo in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 6, terzo comma, nonchè sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dai venditori soltanto entro tre giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A. I. M. A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A. I. M. A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A. I. M. A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 8.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 7, la qualità e la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente articolo 3.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato dall'assuntore entro un termine massimo di 15 giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto, da assoggettare al prescritto regime fiscale, nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 4 e nell'annessa tabella *C*.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto. Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 9.

Art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. della quantità e della qualità dell'olio acquistato fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 10.

La vendita od altra destinazione dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa o direttamente dalla Comunità economica europea.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna, per la quantità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti all'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, l'accertamento del peso, qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dell'acquirente, che esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto a quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore, ad un pubblico laboratorio di analisi scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per lo accertamento della qualità effettiva dell'olio in base alle caratteristiche merceologiche che, per ciascuna qualità di olio di oliva vergine, sono indicate nell'allegata tabella *B*.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Se la qualità dichiarata nel certificato di analisi è inferiore a quella nominale, il prezzo di vendita è diminuito di importo pari alla differenza tra i prezzi minimi di vendita di tali qualità stabilite nel bando di gara, salva diversa prescrizione di regolamento comunitario.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente, salvo che il prezzo inferiore a quello iniziale non derivi da causa imputabile all'assuntore stesso.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo.

Art. 11.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale l'olio è stato estratto, la data del ritiro e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente — la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro cinque giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, devono risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 12.

La differenza attiva tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'Azienda e deve essere versata entro 5 giorni dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestata all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1.000 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza attiva di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1.000, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese preceden-

te, e distintamente per qualità di olio — con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita — i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A. I. M. A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A. I. M. A. copia delle fatture di vendita nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'accedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate per la costituzione della scorta regolatrice nel corso della campagna di commercializzazione 1973-74 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1974-75 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1974 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto.

Tale prosecuzione avviene alle stesse modalità e condizioni stabilite nel presente atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1973-74 e con gli stessi rimborsi e compensi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio per la medesima campagna.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1973-74 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'A. I. M. A. entro il 25 novembre 1974.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio della scorta regolatrice effettuate nel corso della campagna di commercializzazione 1973-74, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A. I. M. A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 giugno 1975.

Parte II

CORRESPONSIONE AI PRODUTTORI CEDENTI DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA PER LE QUANTITA' DI PRODOTTO ACQUISTATE DALL'ASSUNTORE.

Art. 17.

All'atto dell'acquisto dell'olio di oliva, l'assuntore, oltre al pagamento del prezzo di acquisto, deve procedere anche alla liquidazione ed al pagamento in favore del produttore cedente, di una somma corrispondente all'importo della integrazione di prezzo dell'olio di oliva per la campagna 1973-74, prevista all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966.

L'integrazione di prezzo di cui al precedente comma è corrisposta per la quantità di olio di oliva acquistata dall'assuntore in esecuzione dell'incarico di cui alla parte I del presente atto disciplinare e, a richiesta del produttore cedente, anche per la quantità destinata dal produttore medesimo all'auto-consumo, nei limiti della quantità di olio di oliva che il produttore cedente ha dichiarato nella domanda di integrazione prezzo di aver conseguito nella campagna olearia 1973-74.

L'ammontare della somma di cui al primo comma è computato dall'assuntore in applicazione dell'importo unitario della integrazione e secondo le modalità indicate nella tabella *D* annessa al presente atto disciplinare.

Art. 18.

La liquidazione in favore del produttore cedente dell'importo relativo alla integrazione di prezzo è effettuata dall'assuntore sulla base della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione ricevute in copia dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente insieme all'apposita relazione che ne attesta la regolarità e, nella ipotesi contemplata all'art. 6, ultimo comma, del presente atto disciplinare, anche con la specificazione della quantità di olio di oliva ammissibile al beneficio e sulla quale è da computarsi l'ammontare del beneficio medesimo.

Art. 19.

Dell'importo liquidato per il titolo di cui al precedente art. 17, l'assuntore emette apposito ordinativo di pagamento in tre copie, delle quali una viene consegnata al produttore interessato ed è valida per la riscossione presso l'azienda di credito in essa indicata per il pagamento, una viene trasmessa all'A. I. M. A. ed una resta all'assuntore.

Nell'ordinativo di pagamento devono essere indicati il cognome, il nome, data e luogo di nascita e residenza del produttore intestatario, il numero e la data della bolletta di acquisto dell'olio di oliva, la quantità complessiva di olio di oliva — espressa in quintali e nelle componenti indicate al punto II dell'annessa tabella *D* — sulla quale è stato applicato l'ammontare unitario della integrazione di prezzo, nonchè l'importo liquidato.

Art. 20.

Entro il giorno 10 di ogni mese e fino alla conclusione delle operazioni di acquisto di olio di oliva per la costituzione della scorta regolatrice, l'assuntore deve inviare all'A. I. M. A., con apposito elenco, gli ordinativi di pagamento quietanzati dagli intestatari, nonchè gli atti indicati al precedente art. 18, sulla base dei quali sono state liquidate le relative somme.

Art. 21.

Il finanziamento delle somme occorrenti per il pagamento della integrazione di prezzo di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 19, dev'essere assicurato dall'assuntore, salvo il diritto dello stesso al rimborso con gli interessi che saranno stabiliti nel contratto.

Le prestazioni rese dall'assuntore per il servizio di liquidazione e pagamento ai produttori di olio di oliva della somma di cui al precedente art. 17, sono considerate nell'ambito del compenso previsto all'art. 14, primo comma, del presente atto disciplinare.

Parte III

CONDIZIONI FINALI

Art. 22.

E' in facoltà dell'A. I. M. A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 23.

Nel corso della costituzione, della gestione e dello smercio della scorta regolatrice di olio di oliva l'A. I. M. A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 24.

Nel caso di accertata irregolarità o inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'A. I. M. A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai compensi di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-presidente*
FERRARI-AGGRADI

TABELLA *A*

COSTITUZIONE DI UNA SCORTA REGOLATRICE
DI QUINTALI 750.000 DI OLIO DI OLIVA
DELLA CAMPAGNA 1973-1974

Centri di raccolta per l'olio di oliva e quantità di prodotto che salvo diversa indicazione dell'A.I.M.A., può essere acquistata in ciascun centro (decreto ministeriale 15 gennaio 1974)

Centro		
Rodengo-Saiano (Brindisi)	q.li	900
Rivoli Veronese (Verona)	»	1.100
Chiavari (Genova)	»	2.800
Imperia	»	12.100
La Spezia	»	1.500
Savona	»	2.300
Ravenna	»	100
Forlì	»	800
Arezzo	»	4.600
Firenze	»	11.700
Grosseto	»	5.000
Livorno	»	1.700
Lucca	»	2.900
Massa Carrara	»	1.000
Pisa	»	3.700
Pistoia	»	3.500
Siena	»	3.800
Spoleto (Perugia)	»	6.500
Terni	»	5.000
Cerreto d'Esi (Ancona)	»	600
Ascoli Piceno	»	2.700
Macerata	»	1.800
Pesaro	»	600
Frosinone	»	6.700
Latina	»	3.800
Rieti	»	5.800
Roma	»	15.100
Viterbo	»	9.000
Chieti	»	16.400
Pratola Peligna (L'Aquila)	»	800
Pescara	»	8.000
Mosciano Sant'Angelo (Teramo)	»	5.800
Campobasso	»	9.300
Avellino	»	3.800
Benevento	»	9.600
Caserta	»	10.000
Napoli	»	3.500
Salerno	»	12.900
Montecorvino Rovella (Salerno)	»	13.000
Bari	»	74.300
Brindisi	»	49.200
Foggia	»	36.200
Lecce	»	64.000
Taranto	»	16.100
Manduria (Taranto)	»	16.200
Pisticci (Matera)	»	9.600
Rionero in Vulture (Potenza)	»	8.200
Catanzaro	»	54.300
Cosenza	»	20.900
Rossano Calabro (Cosenza)	»	20.900
Reggio Calabria	»	36.900
Gioia Tauro (Reggio Calabria)	»	37.000
Agrigento	»	6.200
Caltabellotta (Agrigento)	»	6.300
Caltanissetta	»	2.100
Catania	»	8.700
Enna	»	2.600
Messina	»	9.000
Sant'Agata Militello (Messina)	»	9.000
Palermo	»	17.700
Ragusa	»	6.700
Siracusa	»	8.600
Trapani	»	7.500
Cagliari	»	2.500
Nuoro	»	4.400
Sassari	»	4.700

Visto, *il Ministro-presidente*
FERRARI-AGGRADI

TABELLA *B*

COSTITUZIONE DI UNA SCORTA REGOLATRICE
DI QUINTALI 750.000 DI OLIO DI OLIVA
DELLA CAMPAGNA 1973-74

Denominazione e definizione degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio (reg. (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 2273/69 del 14 novembre 1969 e n. 3495/73 del 21 dicembre 1973).

OLIO D'OLIVA VERGINE: (per il quale si può anche usare la espressione « puro olio di oliva vergine ») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 1 grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente ») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 13 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50 per cento.

Visto, *il Ministro-presidente*
FERRARI-AGGRADI

TABELLA *C*

COSTITUZIONE DI UNA SCORTA REGOLATRICE
DI QUINTALI 750.000 DI OLIO DI OLIVA
DELLA CAMPAGNA 1973-74

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto e reso non scaricato franco magazzino centro di raccolta indicato nell'offerta (reg. (CEE) n. 974/71 del 12 maggio 1971, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, n. 3206/73 del 27 novembre 1973, n. 3448/73 del 21 dicembre 1973, n. 3450/73 del 17 dicembre 1973, n. 3494/73 del 21 dicembre 1974, n. 197/74 del 26 gennaio 1974 e n. 214/74 del 25 gennaio 1974).

OLIO DI OLIVA VERGINE EXTRA

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo indicativo di mercato per l'olio di oliva vergine semifino (L. 62.327,50) + maggiorazione di qualità (L. 9.100) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 72.867,50.

OLIO DI OLIVA VERGINE FINO.

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo indicativo di mercato per l'olio di oliva vergine semifino (L. 62.367,50) + maggiorazione di qualità (L. 4.550) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 68 317,50.

OLIO DI OLIVA VERGINE SEMIFINO.

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo indicativo di mercato (L. 62.367,50) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 63.767,50.

OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE.

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo indicativo di mercato per l'olio di oliva vergine semifino (L. 62.367,50) + imposta di fabbricazione (lire 1.400) — riduzione di qualità (L. 2.990) = L. 60.777,50.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 65 per acidità superiore a 1° e fino a 8°, L. 91 per acidità superiore a 8°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 per cento.

Visto, *il Ministro-presidente*
FERRARI-AGGRADI

Tabella D

COSTITUZIONE DI UNA SCORTA REGOLATRICE DI QUINTALI 750.000 DI OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1973-74

Liquidazione e pagamento in favore dei produttori cedenti e per le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore, della integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1973-74 (reg. (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, n. 3414/73 dell'11 dicembre 1973, n. 1355/73 del 15 maggio 1973, n. 3206/73 del 27 novembre 1973, n 974/71 del 12 maggio 1971, n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, n. 3450/73 del 17 dicembre 1973, n. 3448/73 del 21 dicembre 1973, n. 3494/73 del 21 dicembre 1973, n. 197/74 e n. 214/74 del 25 gennaio 1974).

I) L'importo unitario dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto con le olive raccolte nella campagna 1973-74 è di L. 27.686,00 per quintale diminuito dell'1 % (art. 5 del reg. CEE n 3414/73), pertanto di L. 27.409,14 per quintale di prodotto;

II) la quantità di olio di oliva espressa in quintali, sulla quale è dovuta l'integrazione di prezzo, è data dalla somma delle seguenti componenti ($a + b + c$):

a = quantità di olio ceduta dal produttore ed acquistata dall'assuntore;

b = quantità di olio eventualmente trattenuta per autoconsumo dal produttore cedente (*);

c = quantità forfettaria di olio di sansa = 9 % di ($a + b$);

III) l'importo complessivo della somma dovuta al produttore cedente a titolo di integrazione di prezzo si ottiene applicando l'importo unitario di cui al punto I) alla quantità di olio di oliva di cui al punto II).

(*) *Quantitativi pro-capite di olio di oliva che possono essere trattenuti per autoconsumo fino ad un massimo complessivo di kg. 200 per nucleo familiare:*

regioni Italia settentrionale, non oltre kg. 18 pro-capite;

regioni Italia centrale, non oltre kg. 22 pro-capite;

regioni Italia meridionale e insulare, non oltre kg. 25 pro-capite.

Visto, *il Ministro-presidente*
FERRARI-AGGRADI

(1670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,10	—	—	647,10	—	647,10	646,90	647,10	—	647,10
Dollaro canadese	665,25	—	—	665,25	—	665,520	664,75	665,25	—	665,25
Franco svizzero	209,03	—	—	209,03	—	209,05	208,85	209,03	—	209,03
Corona danese	102,83	—	—	102,83	—	102,80	102,95	102,83	—	102,83
Corona norvegese	113,73	—	—	113,73	—	113,75	113,75	113,70	—	113,70
Corona svedese	139,70	—	—	139,70	—	139,70	139,60	139,70	—	139,70
Fiorino olandese	232,69	—	—	232,69	—	232,65	232,55	232,69	—	232,69
Franco belga	16,08	—	—	16,08	—	16,05	16,09	16,08	—	16,08
Franco francese	133,10	—	—	133,10	—	133,10	133,10	133,10	—	133,10
Lira sterlina	1493,90	—	—	1493,90	—	1493,90	1494,40	1493,90	—	1493,90
Marco germanico	243,07	—	—	243,07	—	243,05	243 —	243,07	—	243,07
Scellino austriaco	33,105	—	—	33,105	—	33,10	33,12	33,10	—	33,10
Escudo portoghese	25,515	—	—	25,515	—	25,50	25,53	25,51	—	25,51
Peseta spagnola	10,960	—	—	10,960	—	10,95	10,02	10,960	—	10,960
Yen giapponese	2,27	—	—	2,27	—	2,27	2,3	2,27	—	2,27

Media dei titoli del 26 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,800
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,250
» 5 % (Ricostruzione)	98,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	99,100
» 5 % (Beni esteri)	95,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,575
» 5,50 % » » 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	98,175
» 6 % » » 1971-86	97,950
» 6 % » » 1972-87	97,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,650
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	647 —
Dollaro canadese	665 —
Franco svizzero	208,94
Corona danese	102,89
Corona norvegese	113,74
Corona svedese	139,6
Fiorino olandese	232,62
Franco belga	16,085
Franco francese	133,10
Lira sterlina	1494,15
Marco germanico	243,035
Scellino austriaco	33,112
Escudo portoghese	25,522
Peseta spagnola	10,99
Yen giapponese	2,27

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,80	—	—	646,80	—	646,85	646,80	646,80	—	646,90
Dollaro canadese	667,15	—	—	667,15	—	667,10	667,25	667,15	—	667,15
Franco svizzero	207,90	—	—	207,90	—	208,10	208,07	207,90	—	208 —
Corona danese	103,30	—	—	103,30	—	103,30	103,25	103,30	—	103,30
Corona norvegese	113,85	—	—	113,85	—	113,80	113,90	113,85	—	113,85
Corona svedese	139,54	—	—	139,54	—	139,50	139,65	139,54	—	139,54
Fiorino olandese	232,15	—	—	232,15	—	232,10	232,15	232,15	—	232,15
Franco belga	16,03	—	—	16,03	—	16,05	16,03	16,03	—	16,03
Franco francese	134 —	—	—	134 —	—	134,10	134,10	134 —	—	134,10
Lira sterlina	1494,05	—	—	1494,05	—	1494,10	1494,40	1494,05	—	1494,05
Marco germanico	242,45	—	—	242,45	—	242,50	242,40	242,45	—	242,55
Scellino austriaco	33,04	—	—	33,04	—	33,05	33 —	33,04	—	33,05
Escudo portoghese	25,50	—	—	25,50	—	25,50	25,53	25,50	—	25,50
Peseta spagnola	10,992	—	—	10,992	—	10,99	11,02	10,992	—	10,99
Yen giapponese	2,27	—	—	2,27	—	2,27	2,2725	2,27	—	2,27

Media dei titoli del 27 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,650
» 5 % (Ricostruzione)	97,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	99,050
» 5 % (Beni esteri)	94,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,90
» 5,50 % » » 1968-83	92,400
» 5,50 % » » 1969-84	92,700
» 6 % » » 1970-85	98,250
» 6 % » » 1971-86	98 —
» 6 % » » 1972-87	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,85
Dollaro canadese	667,20
Franco svizzero	208,035
Corona danese	103,275
Corona norvegese	113,875
Corona svedese	139,595
Fiorino olandese	232,15
Franco belga	16,03
Franco francese	134,10
Lira sterlina	1494,225
Marco germanico	242,475
Scellino austriaco	33,02
Escudo portoghese	25,515
Peseta spagnola	11,006
Yen giapponese	2,271

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 ottobre 1973, n. 5243, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese), adottata con deliberazione consiliare n. 1197 del 30 luglio 1973, relativa a costruzione di nuovo carcere giudiziario.

(1454)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.na Cescutti Maria intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana alla famiglia della predetta con decreto prefettizio datato 27 maggio 1931, n. 45/63-I, nella forma originaria e precisamente da Cescutti a Češčut;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' modificato il decreto prefettizio datato 27 maggio 1931, n. 45/63-I, nel senso che il cognome della sig.na Cescutti Maria di Francesco e di Bregant Anna, nata a Gorizia il 24 agosto 1942 e residente a Savogna d'Isonzo è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di Češčut.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 gennaio 1974

Il prefetto: LAROSA

(1390)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centootto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;

Considerato che, nel contingente di duecentocinquanta unità recate in aumento nel ruolo dall'art. 26 della citata legge 533/1973, ottantatre posti devono essere messi a concorso, ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fra il personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e la giustizia;

che devono essere accantonati trentasette posti da conferire alle categorie beneficiarie delle norme sul collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che occorre riservare sui restanti centotrenta posti un sesto dei posti stessi per il concorso per il passaggio di carriera previsto dall'art. 27, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

che sono, pertanto, conferibili mediante normale pubblico concorso i residui centootto posti;

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Cagliari, Caltanissetta, Genova, L'Aquila, Milano, Perugia, Potenza e Torino richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti vacanti negli uffici stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a centootto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari per la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello sottoindicate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

corte di appello di Cagliari;
corte di appello di Caltanissetta;
corte di appello di Genova;
corte di appello di L'Aquila;
corte di appello di Milano;
corte di appello di Perugia;
corte di appello di Potenza;
corte di appello di Torino.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal presente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammi-

nistrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo dello sport - Eur il giorno 8 ottobre 1974 con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera, la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idonei documenti di identificazione.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3;

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 12 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1974
Registro n. 5, foglio n. 225

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali — ROMA

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . .) in via . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centootto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso. . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5). . . . . . .

Data. . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, concelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(1641)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo del genio navale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo del genio navale, di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse:

1. Napolitano Clemente . . . . . punti 30,36
2. Bruschi Claudio . . . . » 29,83
3. Piseddu Vittorio . . . . » 29,61
4. Pasqualini Franco . . . . » 29,56

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sopraindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quattro guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo del genio navale, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 182

(1678)

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di stato maggiore della Marina militare;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di stato maggiore della Marina militare, di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse:

1. Cordio Giuseppe . . . . punti 30,83
2. Ambrosi Paolo . . . . » 29,36
3. Tavanti Enzo . . . . » 27,86
4. Giliberti Vito . . . . » 27,80

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sopraindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di stato maggiore, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 215

(1676)

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di due guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse:

1. Stagno Gian Bartolo . . . . . punti 33,47
2. Franco Gianfranco . . . . » 33,36
3. Scarano Antonio . . . . » 30,00
4. Scognamiglio Bruno . . . . . . » 28,83
5. Pernisco Vincenzo . . . . » 28,63

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del suindicato concorso i seguenti candidati:

1) Stagno Gian Bartolo;
2) Franco Gianfranco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 180

(1679)

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo delle armi navali;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo delle armi navali di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse:

1. Piras Salvatore . . . . punti 28,50

Art. 2.

Il candidato di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo - ruolo speciale - nel Corpo delle armi navali, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 181

(1677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Arezzo, nell'ordine appresso indicato:

1. Genoviva dott. Giovanni	punti	85 —	su 132
2 Lugli dott. Giuseppe	»	84,21	»
3. Bruschi dott. Vinicio	»	83,14	»
4. Pieschi dott. Antonio	»	82,45	»
5. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
6. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
7 Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
8. Mistretta dott. Francesco	»	77,70	»
9 Mancini dott. Rocco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,63	»
10. Scandaliato dott. Gaspare	»	77,63	»
11 Antinori dott. Giovanni	»	75,06	»
12. Suglia dott. Nicola	»	74,77	»
13. Manzini dott. Dario	»	74,41	
14. Passarelli Igino	»	74,22	»
15. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
16. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
17. Salzano dott. Antonio	»	72,25	»
18. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
19. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
20. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
21. Maiorana dott. Giulio	»	69,60	»
22. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
23. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
24. Orlando Zon dott. Italo	»	67,43	»
25. Ghisu dott. Elio	»	63,58	»
26. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
27. Lo Valvo dott. Guido	»	58,37	»
28. Pace dott. Antonio	»	56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(1537)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sesto San Giovanni (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sesto San Giovanni, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco	punti	92,84	su 132
2. Dealis dott. Angelo	»	82,70	»
3. Ioli dott. Giovanni	»	82,40	»
4. Rava dott. Beniamino	»	80,42	»
5. Tollis dott. Aldo	»	78,40	»
6. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
7. Romano dott. Giacomo	»	76,84	»
8. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
9. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
10. Suglia dott. Nicola	»	73,77	»
11. Maroni dott. Lino	»	70,64	»
12. Mignone dott. Pasquale	»	70,34	»
13. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
14. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1598)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco Libero	punti	89,68	su 132
2. Rava dott. Beniamino	»	83,09	»
3. Iozzia dott. Guglielmo	»	82,68	»
4. Ioli dott. Giovanni	»	82,40	»
5. Chiarapini dott. Fausto	»	80,18	»
6. Marino dott. Oreste	»	78 —	»
7. Maiorano dott. Luciano	»	77,04	»
8. Prati dott. Giovanni	»	77 —	»
9. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
10. Romano dott. Giacomo	»	75,86	»
11. Scandaliato dott. Gaspare	»	75,13	»
12. De Angelis dott. Vittorio	»	74,25	»
13. Piizzi dott. Tommaso	»	73,77	»
14. Baum dott. Giovanni	»	73 —	»
15. Antinori dott. Giovanni	»	72,38	»
16. Bosco dott. Giovanni	»	72,06	»
17. Suglia dott. Nicola	»	71,77	»
18. Salzano dott. Antonino	»	70,75	»
19. Mignone dott. Pasquale	»	70,18	»
20. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	69,50	»
21. Bay dott. Pietro	»	69,47	»
22. Grenzi dott. Massimiliano	»	68,88	»
23. Maroni dott. Lino	»	67,77	»
24. Orlando Zon dott. Italo	»	67,25	»
25. Mele dott. Marcello	»	66,50	»
26. Gerardi dott. Antonio	»	66 —	»
27. Piceno dott. Emerico	»	60,40	»
28. Gianoglio dott. Gonario	»	53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1536)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo;
Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . .	punti	85,40	su 132
2. Tollis dott. Aldo	»	78,40	»
3. Zerbinati dott. Guerrino . .	»	77,52	»
4. Romano dott. Giacomo . .	»	77,34	»
5. Antinori dott. Giovanni . . .	»	75,06	»
6. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
7. Salzano dott. Antonio . . .	»	72,25	»
8. Genovese dott. Giuseppe . .	»	72,04	»
9. Mignone dott. Pasquale . .	»	71,34	»
10. Ventura dott. Arnaldo .	»	69,79	»
11. Sevieri dott. Enzo .	»	67,82	»
12. Orlando Zon dott. Italo . . .	»	67,43	»
13. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
14. Ghisu dott. Elio . . .	»	63,58	»
15. Dedoni dott. Livio . . .	»	62,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1595)

REGIONE MOLISE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 293 del 6 settembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;
Visto il successivo decreto n. 294 del 6 settembre 1973 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Considerato che il dott. Licursi Mario, vincitore della condotta veterinaria consorziata di Montagano-Matrice-Campolieto, ha rinunziato alla sede assegnatagli;
Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella istanza di partecipazione al concorso in argomento, con riferimento all'anzidetto posto;
Viste le rinunzie intervenute da parte dei concorrenti graduati, formalmente interpellati;
Rilevato che il dott. Colitti Renato, risultato idoneo al 13° posto della graduatoria di merito con punti 45,440, ha accettato di essere nominato vincitore della predetta condotta veterinaria;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sua nomina;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Molise n. 153 del 22 gennaio 1974, con la quale si provvede a quanto sopra specificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge regionale n. 7 del 22 maggio 1973;

Decreta:

Il dott. Colitti Renato è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta veterinaria consorziata di Montagano-Campolieto-Matrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso e del comune capo consorzio.

Campobasso, addì 1° febbraio 1974

Il presidente: D'UVA

(1542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 324 del 31 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 1973, la composizione della commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta deve essere diversamente determinata, in quanto non è più prevista la partecipazione di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, nè nella terna designata dallo ordine provinciale dei medici, è prevista la designazione di uno specialista in ostetricia, essendo limitata tale designazione ai soli docenti universitari di ruolo, non di ruolo o incaricati in ostetricia o primari in reparti di ostetricia di enti ospedalieri;
Ritenuto, pertanto che occorre provvedere nuovamente alla nomina della predetta commissione, alla stregua di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 33;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 3311;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1972 è così costituita:

Presidente:
Bellini dott. Vito, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:
Cocchini dott. Claudio, funzionario medico della regione Lazio, medico provinciale superiore;
Chiota prof. Giuseppe, primario ostetrico di ruolo dello ospedale civile di Latina;
Grossi prof. Emilio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Formia;
Spaziani Oresta, ostetrica condotta del comune di Terracina.

Segretario:
Larenza dott. Gennaro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede in Latina, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 10 febbraio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(1543)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. **6.**

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente — fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 e, comunque, nei limiti previsti dall'art. 17 dello statuto — il bilancio 1973, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 20 febbraio 1973, n. 5, e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1974.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1974, n. **7.**

Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della regione Campania è iscritto:

a) alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza;

b) all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 2.

L'iscrizione di cui al precedente art. 1 decorre:

a) dalla data di nomina in ruolo, per il personale assunto direttamente dalla Regione ai sensi della legge che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;

b) dalla data di inquadramento nel ruolo, per il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti delegati 14 gennaio 1972, numeri da 1 a 6 e 15 gennaio 1972, numeri da 7 a 11, nonchè per quello comandato o comunque utilizzato dalla Regione nella fase di primo funzionamento, che sia inquadrato a norma della legge sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, l'iscrizione di cui al precedente art. 1, per il personale di cui alla lettera *b*) del presente articolo, decorre a partire dalla data in cui esso ha effettivamente iniziato a prestare servizio presso la Regione qualora nel periodo intercorrente fra detta data e quella dell'inquadramento in ruolo non sia stato iscritto ad alcun fondo previdenziale o pensionistico.

I contributi relativi a detto periodo sono integralmente a carico della Regione.

Art. 3.

Il dipendente che, all'atto della nomina o dell'inquadramento nel ruolo del personale regionale, già risulta iscritto alla Cassa e all'Istituto di cui all'art. 1 prosegue nell'iscrizione senza soluzione di continuità.

Al personale che provenga dall'amministrazione statale si applicano, ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento dei servizi.

Art. 4.

Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza la Regione concede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante in base agli elementi di valutazione già accertati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 5.

Per la esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge regionale la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono autorizzati a provvedere alle convenzioni con gli enti ed istituti interessati ed agli adempimenti conseguenziali.

Art. 6.

Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. e della C.P.D.E.L.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 4, 18, 28 e 47 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 gennaio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. **8.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1973. (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1974)

(1680)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740580)